

Codice A1604B

D.D. 28 febbraio 2020, n. 83

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due nuovi pozzi potabili denominati "P1" e "P2", ubicati nel Comune di Caselle Torinese (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO N. DD-A16 83

DEL 28/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due nuovi pozzi potabili denominati “P1” e “P2”, ubicati nel Comune di Caselle Torinese (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caselle Torinese (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 26 gennaio 2017, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso potabile tramite due nuovi pozzi profondi 115 metri in falda profonda, ubicati in località Via Lavoresco nello stesso Comune di Caselle T.se – dati catastali di ubicazione delle opere: foglio di mappa n. 7, particella catastale n. 64 – in misura di 25 l/s massimi e di 23,78 l/s medi complessivi, per un volume estraibile pari a 750.000 metri cubi annui; tali pozzi sono programmati per la sostituzione di un esistente pozzo - ubicato nel foglio di mappa n. 3, particella catastale n. 161 del medesimo comune - da chiudere poiché miscelante la falda superficiale con la falda profonda.

La richiesta di concessione d’acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali, falda superficiale e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d’acqua.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell’istanza, la Città Metropolitana di Torino, con determinazione dirigenziale n. 490-13414/2017 del 21 giugno 2017, ha autorizzato il gestore d’Ambito, S.M.A.T. S.p.A., alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d’acqua dalle due nuove captazioni sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell’area di salvaguardia dei due pozzi, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto. Nella medesima determinazione viene autorizzato il gestore alla chiusura definitiva del pozzo esistente - risultato non conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra sia sopra che sotto la base

dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 - da effettuarsi in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003.

Il titolo all'uso della risorsa idrica è costituito dalla determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 431-144822 del 3 giugno 2003.

Prima che le acque prelevate dai due nuovi pozzi vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 25 novembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 295 del 25 novembre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due nuovi pozzi potabili denominati "P1" e "P2", ubicati nel Comune di Caselle T.se (TO).

L'area interessata dai due pozzi in esame è ubicata in località Malanghero, a circa 1,5 chilometri in direzione Nord-Est rispetto al concentrico del territorio comunale; i pozzi, che interessano esclusivamente il complesso acquifero profondo, separato dalla falda superficiale da una potente bancata argillosa, sono destinati all'approvvigionamento potabile per garantire, nelle condizioni di massimo rendimento, 24,5 l/s ciascuno e sono così completati:

- P1 - profondo 115,00 metri, filtra tra -36,00 e -48,00 metri, tra -60,00 e -72,00 metri, tra -75,00 e -81,00 metri, tra -89,00 e -92,00 metri e tra -112,00 e -115,00 metri;
- P2 - profondo 115,00 metri, filtra tra -35,00 e -50,00 metri, tra -65,00 e -68,00 metri, tra -74,00 e -80,00 metri e tra -83,00 e -89,00 metri.

Le due opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, nella zona di rispetto ristretta di una strada secondaria interpodereale, sterrata, denominata via Lavoresco che unisce la strada provinciale S.P. n. 16 per Malanghero con la strada comunale via delle Monache e, nella zona di rispetto allargata, di un tratto della strada provinciale S.P. n. 16 per Malanghero, di un tratto di canale irriguo, che scorre a lato della S.P. n. 16 e di una parte di un'area adibita a parcheggio, a servizio della Leonardo S.p.A. - Divisione Velivoli - Caselle sud, sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico basato sulle linee isocrone - è stata calcolata considerando, per la simulazione modellistica, il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 24,5 l/s da ciascuno dei due pozzi e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno ad entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e due i pozzi, di forma bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto ristrette di entrambi i pozzi, per una superficie complessiva di 32.157 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e due i pozzi, di forma bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto allargate di entrambi i pozzi, per una superficie complessiva di 84.357 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tav. Unica - Comune di Caselle Torinese - Rilocalizzazione

Pozzo Montruca - Costruzione di N° 2 Pozzi uso idropotabile e collettori di collegamento - Sovrapposizione mappa catastale e aree di rispetto – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell’opera di presa dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia - secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 3 del regolamento regionale 10/R/2006 e ss.mm.ii. - sono stati espressi nell’ambito dell’istruttoria di concessione di derivazione d’acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino, non contengono specifiche prescrizioni e non risultano ostativi al rilascio della stessa concessione.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche, di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia. Tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nella zona di rispetto ristretta ed allargata dei due pozzi potabili in esame, suoli che risultano ascrivibili alla Classe 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa o moderatamente bassa.

Per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni; come si evince dall’osservazione della documentazione della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, negli areali interessati risultano prati permanenti, seminativi in rotazione ed erbai di loiessa, mentre non sono presenti superfici boscate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 19 dicembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e adeguatamente protette al fine di garantire l’integrità delle relative opere;

- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 26 gennaio 2017, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile tramite due nuovi pozzi profondi 115 metri in falda profonda, ubicati in località Via Lavoresco nel Comune di Caselle T.se – dati catastali di ubicazione delle opere: foglio di mappa n. 7, particella catastale n. 64 – in misura di 25 l/s massimi e di 23,78 l/s medi complessivi, per un volume estraibile pari a 750.000 metri cubi annui; tali pozzi sono programmati per la sostituzione di un esistente pozzo - ubicato nel foglio di mappa n. 3, particella catastale n. 161 del medesimo comune - da chiudere poiché miscelante la falda superficiale con la falda profonda;

vista la determinazione dirigenziale n. 490-13414/2017 del 21 giugno 2017 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la S.M.A.T. S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio

della concessione di derivazione d'acqua dalle due nuove captazioni sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia dei due pozzi, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto; nella medesima determinazione viene autorizzato il gestore alla chiusura definitiva del pozzo esistente - risultato miscelante la falda superficiale con la falda profonda - da effettuarsi in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 295, in data 25 novembre 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 25 novembre 2019 – prot. n. 0003880, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-

10731 del 13/03/2007";

- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

a. L'area di salvaguardia dei due nuovi pozzi potabili denominati "P1" e "P2", ubicati nel Comune di Caselle Torinese (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tav. Unica – Comune di Caselle Torinese - Rilocalizzazione Pozzo Montrucca - Costruzione di N° 2 Pozzi uso idropotabile e collettori di collegamento - Sovrapposizione mappa catastale e aree di rispetto – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portate utilizzate per il calcolo delle isocrone - pari a 24,5 l/s per entrambi i pozzi - portate derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione, soprattutto, delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della D.D.R. n. 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli eventuali spazi di "verde privato" nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caselle Torinese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e adeguatamente protette al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caselle Torinese – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Caselle Torinese, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile preverne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Fto Paolo Mancin

Allegato

PROG. N° 1561 ————— PROGETTO ESECUTIVO

Comune di



Caselle Torinese

RILOCALIZZAZIONE POZZO MONTRUCCA

COSTRUZIONE DI N° 2 POZZI USO IDROPOTABILE
 E COLLETTORI DI COLLEGAMENTO

Sovrapposizione mappa catastale e aree di rispetto
 SCALA 1:2.000

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
 Sede legale: Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino TO I
 tel. +39 011 4645.111 - fax. +39 011 4365.575
 E-mail: info@smatorino.it Sito web: www.smatorino.it

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Marco Acri

3					
2					
1					
0	Emissione	2018	GEOSTUDIO	ODASSO	BIOLATTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Tav.
 Unica


Collaboratori: dott. N. ODASSO, dott. C. SANGIOVANNI



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
 Corso Trapani 39 - 10139 TORINO
 Tel. 011/4470700 - P.I. 04664840016

ing. arch. G. ACCATTINO
 ing. geol. P. DOSIO
 G. BIOLATTI

senza autorizzazione il presente documento non può essere riprodotto o ceduto



DIMENSIONI DELLE ZONE DI RISPETTO:

Zona di tutela assoluta pozzo P1: 314 m²
 Zona di tutela assoluta pozzo P2: 314 m²
 Superficie zona di rispetto ristretta: 32.157 m²
 Superficie zona di rispetto allargata: 84.357 m²

Le particelle catastali del Foglio n. 7 incluse parzialmente o totalmente nelle aree di rispetto e relative destinazioni d'uso sono:

ZTA	Destinazione d'uso	ZRA	Destinazione d'uso
364	- Aree agricole	46 (p)	- Aree agricole
		47	- Aree agricole
ZRR	Destinazione d'uso	48 (p)	- Aree agricole
		49 (p)	- Aree agricole
46 (p)	- Aree agricole	50	- Aree agricole
47 (p)	- Aree agricole	51	- Aree agricole
50 (p)	- Aree agricole	52	- Aree agricole
51 (p)	- Aree agricole	53 (p)	- Aree agricole
52 (p)	- Aree agricole	65 (p)	- Aree agricole
65 (p)	- Aree agricole	115 (p)	- Aree agricole
115 (p)	- Aree agricole	153	- Aree agricole
153 (p)	- Aree agricole	178 (p)	- Aree agricole
202 (p)	- Aree agricole	202	- Aree agricole
334 (p)	- Aree agricole	210 (p)	- Area militare del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa aeronautica -
336 (p)	- Aree agricole		
337(p)	- Aree agricole	219 (p)	- Aree agricole
338 (p)	- Aree agricole	334	- Aree agricole
339 (p)	- Aree agricole	335	- Aree agricole
356 (p)	- Aree agricole	336	- Aree agricole
358 (p)	- Aree agricole	337	- Aree agricole
359	- Aree agricole	338	- Aree agricole
360 (p)	- Aree agricole	339 (p)	- Aree agricole
361	- Aree agricole	344 (p)	- Aree agricole
363 (p)	- Aree agricole	345 (p)	- Aree agricole
364 (p)	- Aree agricole	352 (p)	- Aree agricole
365	- Aree agricole	356 (p)	- Aree agricole
366	- Aree agricole	357 (p)	- Aree agricole
		358	- Aree agricole
		359	- Aree agricole
ZRA	Destinazione d'uso	360	- Aree agricole
		361	- Aree agricole
43 (p)	- Aree agricole	363 (p)	- Aree agricole
44 (p)	- Aree agricole	364 (p)	- Aree agricole
45 (p)	- Aree agricole	365	- Aree agricole
		366	- Aree agricole

LEGENDA

- Pozzo P2 in esame
- Area di tutela assoluta
- Area di rispetto ristretta
- Area di rispetto allargata

Destinazione urbanistica delle particelle catastali

- Aree agricole
- Area militare del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa aeronautica

Direzione di flusso della falda

